



COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA
Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'UTILIZZO DEL
CAMPO DI CALCETTO
IN ERBA SINTETICA DI CASAMASSELLA.**

Approvato con delibera consiliare n. 23 del 2-7-2018

ART. 1

Oggetto del presente regolamento è il Campo Comunale da calcetto in erba sintetica denominato "Michele Coluccia", ubicato nell'area via Madonna della Scala - Casamassella. Il funzionamento del campo da calcetto in erba sintetica è disciplinato dal presente Regolamento.

ART. 2

L'uso del Campo Comunale da calcetto in erba sintetica è consentito a titolo gratuito ai singoli fino a 16 anni d'età negli orari stabiliti. Per i maggiori di 16 anni, gruppi, Associazioni e Società Sportive l'utilizzo del campo potrà avvenire esclusivamente previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e dietro corrispettivo.

ART. 3

Il Campo Comunale da calcetto in erba sintetica deve essere utilizzato esclusivamente per il gioco del calcetto, ed è aperto con orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale e resi noti al pubblico mediante l'apposizione di apposito cartello.

ART. 4

Tutte le persone che frequentano il Campo Comunale da calcetto in erba sintetica siano esse adulte, ragazzi o bambini, sono tenute a seguire le presenti norme del Regolamento. Alle persone che non rispettano il presente Regolamento sarà interdetto l'accesso al campo.

ART. 5

E' obbligatoria la frequenza in abiti e comportamento decorosi. E' fatto assoluto divieto di giocare sul campo a torso nudo. Si raccomanda inoltre di astenersi da schiamazzi, urla, comportamenti ingiuriosi e comportamenti irrispettosi dell'ambiente educativo del luogo.

ART. 6

L'ingresso nel campo di calcetto avviene con scarpe necessariamente pulite. Le scarpe da gioco devono avere la suola adatta ai campi in erba sintetica, tipo calcetto pluritacchetti o scarpe da ginnastica a suola liscia, onde evitare il danneggiamento del manto erboso. E' assolutamente vietato l'uso di calzature bullonate o con tacchetti di qualsiasi genere (no a scarpe con 6 o 13 tacchetti o scarpe con tacchetti in ferro).

ART. 7

E' assolutamente vietato fumare all'interno del campo di calcetto, introdurvi animali, biciclette, ciclomotori o motocicli. E' altresì assolutamente vietato consumare cibi di qualsiasi genere, versare bevande sul tappeto erboso o gettarvi caramelle o gomme americane. E' fatto obbligo ai giocatori di lasciare il campo da calcetto pulito al termine del gioco senza lasciare immondizie sul terreno. E' fatto divieto di parcheggiare le biciclette o ciclomotori addossandoli alla rete di protezione campo.

ART. 8

Nel periodo di utilizzo del campo da calcetto, i singoli e/o le associazioni sono responsabili sia civilmente che penalmente di qualsiasi danno arrecato da azioni ed omissioni sia a se stessi che a terzi (passanti, spettatori, accompagnatori, immobili vicini, etc.).

ART. 9

Il campo di calcetto è usufruibile tutti i giorni a titolo gratuito per i ragazzi fino a 16 anni d'età, fatti salvi impedimenti per tornei o prenotazioni di singoli o gruppi aventi età superiore ai 16 anni.

ART. 10

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per la custodia e lo smarrimento di oggetti o quant'altro smarrito o rotto presso il campo di calcetto.

ART. 11

Sono a carico delle Associazioni i pagamenti di qualsiasi tasse e/o spese varie per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi e/o competizioni dalle stesse organizzate e preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 12

Qualora l'utilizzo del campo venga affidato ad una associazione in concessione, questa deve contenere l'utilizzo gratuito in determinati orari in accordo con l'Amministrazione Comunale

ART. 13

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare modifiche od aggiunte al presente Regolamento quando necessario.

ART. 14

La Polizia Locale del Comune di Uggiano la Chiesa è incaricata dei controlli e dell'irrogazione delle sanzioni per le violazioni al presente Regolamento applicando gli importi previsti all'art. 7 BIS del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000: Sanzioni da 25,00 a 500,00 euro e s.m.i..

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si fa rinvio a quanto disposto dal Codice Civile e da ogni altra norma legislativa in materia.

ART. 15

Copia del presente Regolamento deve essere tenuta a disposizione del Pubblico presso gli Uffici Comunali affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 16

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.